



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CAFORIO, BELISARIO, AMATI, COSSIGA,
DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, PEDICA e RUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2008

Norme sull'accesso professionale dei laureati in scienze motorie

ONOREVOLI SENATORI. - Il corso di laurea in scienze motorie è diretto a fornire competenze professionali relative alla progettazione ed alla gestione di attività motorie di carattere educativo, ludico o sportivo, finalizzate allo sviluppo, al mantenimento ed al recupero delle capacità motorie e del benessere psicofisico ad esse correlato.

In particolare, i laureati in scienze motorie hanno acquisito le basi scientifiche per l'analisi e la valutazione della funzione motoria umana, sia con riferimento alla popolazione generale che a gruppi particolari quali gli atleti. Inoltre, sono particolarmente indicati a svolgere attività professionali nel campo dell'educazione motoria nelle organizzazioni sportive e dell'associazionismo ricreativo e sociale, nonché a svolgere attività di promozione e organizzazione dello *sport* in genere, delle attività motorie per il tempo libero e per gruppi di particolari soggetti come bambini ed anziani. I laureati in scienze motorie sono preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione tecnica di attività motorie e sportive, particolarmente adatti alla consulenza, dirigenza e gestione di palestre, centri sportivi, società ed organizzazioni atletiche, nonché alla comunicazione e gestione dell'informazione sportiva.

Per queste ragioni si propone con il presente disegno di legge che, nel quadro della finalità di tutela del benessere, alla direzione di tali strutture sia preposto un laureato in scienze motorie, secondo modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge regionale.

Attualmente in Italia il numero di strutture in cui si pratica l'attività motoria è di circa 17.000 e gli utenti di queste ultime ammontano a circa 6 milioni di persone.

Per l'avvio di strutture in cui svolgere attività motorie e sportive, come palestre, cen-

tri sportivi, società ed organizzazioni atletiche, è oggi sufficiente attenersi alle norme igienico-sanitarie emanate dalle singole aziende sanitarie locali di competenza, mentre non appaiono in alcun modo disciplinati gli aspetti relativi alla tutela della salute dell'utenza sotto il profilo della sicurezza dell'attività fisica praticata, oltre che della formazione professionale di istruttori e del personale tecnico.

La gravità del problema è stata avvertita anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che in passato ha affermato che in assenza di una specifica regolamentazione del settore, i gestori delle palestre possono discrezionalmente valutare ogni tipo di qualifica nella selezione degli istruttori. Tutto ciò, senza peraltro stimolare il legislatore ad intervenire per eliminare la palese conflittualità tra l'interesse d'impresa e il diritto alla tutela della salute dell'utenza. Osservando le leggi regionali di Piemonte, Basilicata, Umbria, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Toscana, Liguria e Lazio, emerge una discordanza di contenuti tale da scatenare tra gli operatori e gli utenti grande disorientamento, oltre alla totale assenza di norme per la disciplina delle attività motori e praticate in acqua, o quelle al di fuori delle palestre, come ad esempio: i *personal trainer*, le numerose attività svolte nei parchi cittadini, sulle spiagge, nei villaggi turistici, navi da crociera, e così via.

L'unico aspetto in comune fra le varie normative regionali è che tutte indicano il diplomato degli istituti superiori di educazione fisica, o il laureato in scienze motorie, quale unico soggetto qualificato per coordinare, dirigere o gestire le attività nelle palestre o luoghi simili.

In realtà a tutt'oggi la salute dell'utente è subordinata alle valutazioni ed alle scelte discrezionali del gestore della palestra. Il cittadino, praticando l'attività sportiva, consigliata anche dal medico di famiglia, seppure sia convinto di migliorare il proprio stato di efficienza psicofisica, di fatto mette a serio repentaglio la propria incolumità fisica.

Appare a questo punto necessario un intervento legislativo, in primo luogo per tutelare la salute di tutti, per stabilire, inoltre,

uno *standard* minimo nazionale di competenze, per favorire o perlomeno non pregiudicare la libera circolazione dei lavoratori sul territorio nazionale, per eliminare la diffusione del «sommerso» e per prevenire, infine, la potenziale «concorrenza» tra le regioni. Il diritto alla salute, che si vuole in questo modo difendere, è un diritto costituzionale garantito, la cui tutela deve essere assicurata attraverso regole certe e ineludibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge, nel quadro della tutela del benessere della popolazione, stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di conduzione di strutture come palestre, società sportive, anche non professionistiche, scuole di addestramento alle discipline sportive, dove si praticano attività motorie di ogni tipo, ad esclusione delle pratiche riabilitative e fisioterapiche su soggetti con patologie.

Art. 2.

1. Alla direzione tecnica delle strutture di cui all'articolo 1 è preposto un laureato in scienze motorie, o titolo equipollente, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dalla legge regionale.

Art. 3.

1. Il preposto alla direzione tecnica di cui all'articolo 2 è responsabile dell'insegnamento dell'attività fisica in genere svolta, all'interno delle strutture di cui all'articolo 1, in modo esclusivo, nei confronti di singoli e di gruppi di persone.

Art. 4.

1. L'esercizio della funzione di preposto di cui all'articolo 2 è subordinato all'iscrizione in apposito elenco che le regioni e le province autonome istituiscono entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli elenchi di cui al comma 1 possono iscriversi esclusivamente i soggetti in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente.

Art. 5.

1. Il Ministro per la gioventù vigila sull'applicazione della presente legge da parte delle regioni e delle province autonome, presentando una relazione annuale al Parlamento.

